

Regolamento per la concessione del patrocinio di Innorma

Classificazione del documento: PUBBLICO

Codice: GOV-REG-001 · Versione: 1.0 · Proprietario: Consiglio Direttivo

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del: 31/07/2026

Pubblicato su innorma.it il: 31/07/2026

Entrata in vigore: 31/07/2026

Innorma

C.F. e P. IVA 05800520289

Viale della Navigazione Interna 51, 35129 Padova

info@innorma.it · +39 049 8258833 · www.innorma.it

Art. 1 — Oggetto

1. Il regolamento disciplina la concessione, l'uso, la sospensione e la revoca del patrocinio di Innorma.
2. Il patrocinio può essere concesso a iniziative di terzi coerenti con le finalità di Innorma: innovazione responsabile, governance, gestione del rischio e conformità normativa.
3. Il patrocinio non è dovuto. Il Consiglio Direttivo valuta ogni domanda secondo questo regolamento.

Art. 2 — Che cos'è il patrocinio

1. Il patrocinio è il riconoscimento dell'interesse culturale, scientifico, formativo o divulgativo di una specifica iniziativa.
2. Il patrocinio è gratuito e non è una sponsorizzazione.
3. Il patrocinio vale solo per l'iniziativa, il periodo e i materiali indicati nella comunicazione di concessione. Non è cedibile, trasferibile o estendibile ad altre iniziative, soggetti o edizioni.
4. Il patrocinio non equivale a certificazione, accreditamento, validazione dei contenuti, riconoscimento di crediti formativi o adesione alle opinioni espresse nell'iniziativa.

Art. 3 — Cosa non comprende

1. Salvo accordo scritto separato, il patrocinio non comporta:
 - contributi economici o materiali;
 - attività organizzative, amministrative o di segreteria svolte da Innorma;
 - partecipazione di rappresentanti di Innorma;

- promozione dell'iniziativa sui canali di Innorma;
 - spazi editoriali o contenuti dedicati;
 - esclusiva rispetto ad altri soggetti patrocinanti.
2. Donazioni, sponsorship, media partnership e altre collaborazioni sono valutate separatamente e non influenzano la decisione sul patrocinio.
 3. Eventuali collaborazioni ulteriori richiedono un accordo scritto che ne definisca oggetto, durata, responsabilità e forme di riconoscimento pubblico.

Art. 4 — Chi può presentare domanda

1. Possono presentare domanda:
 - amministrazioni ed enti pubblici;
 - università, scuole, enti e centri di ricerca;
 - ordini, collegi e organizzazioni professionali;
 - fondazioni, organizzazioni non lucrative e soggetti del Terzo settore;
 - imprese, per iniziative prive di finalità direttamente promozionali;
 - comitati, gruppi di lavoro e persone fisiche, se indicano un referente responsabile della domanda.
2. Il richiedente deve avere sede o svolgere attività in Italia o nell'Unione europea. Innorma può valutare domande di soggetti extra-UE se l'iniziativa è rilevante per il pubblico italiano o europeo.
3. Se l'iniziativa è promossa da più soggetti, la domanda è presentata dal capofila, che dichiara di agire anche per gli altri promotori.

Art. 5 — Iniziative valutabili

1. Innorma valuta iniziative non concluse alla data della domanda e coerenti con le proprie aree di interesse, tra cui:
 - convegni, seminari, webinar e incontri pubblici;
 - attività formative;
 - ricerche, osservatori, rapporti, dossier e pubblicazioni;
 - progetti culturali o sociali di interesse pubblico.
2. Il patrocinio riguarda una singola edizione o un periodo definito. Per attività ricorrenti è necessaria una nuova domanda, salvo diversa decisione espressa del Consiglio Direttivo.

Art. 6 — Criteri di valutazione

1. Innorma valuta, in relazione all'iniziativa:
 - coerenza con le proprie finalità e aree tematiche;
 - qualità dei contenuti, delle fonti e del programma;
 - competenza di relatori, autori e responsabili scientifici;
 - utilità per il pubblico destinatario;
 - trasparenza su promotori, partner, finanziatori e conflitti di interesse;
 - accessibilità e inclusione;
 - correttezza, indipendenza e affidabilità del richiedente.

2. Il Consiglio Direttivo può concedere il patrocinio con prescrizioni. Le prescrizioni devono risultare nella comunicazione di concessione e devono essere rispettate prima della diffusione dei materiali.

Art. 7 — Iniziative escluse

1. Il patrocinio non è concesso a iniziative che:
 - perseguono propaganda politica, elettorale, sindacale o confessionale;
 - diffondono messaggi discriminatori, diffamatori, violenti o lesivi della dignità delle persone;
 - violano la legge o sono incompatibili con l'indipendenza di Innorma;
 - presentano come consulenza qualificata contenuti privi di adeguato fondamento;
 - sono già concluse;
 - sono promosse da soggetti ai quali Innorma ha revocato il patrocinio nei ventiquattro mesi precedenti, salvo rivalutazione motivata.
2. Il diniego non esprime un giudizio generale sulla legittimità dell'iniziativa o sulla reputazione del richiedente.

Art. 8 — Come presentare la domanda

1. La domanda è presentata dal legale rappresentante del richiedente o da un suo delegato, mediante il modulo pubblicato sul sito innorma.it oppure inviato a info@innorma.it.
2. La domanda deve pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'iniziativa o, se precedente, della diffusione dei materiali sui quali si intende usare il marchio Innorma.
3. Alla domanda devono essere allegati, quando disponibili:
 - descrizione e obiettivi dell'iniziativa;
 - programma, relatori e responsabile scientifico;
 - bozze di locandine, pagine web o altri materiali di comunicazione;
 - indicazione di sponsor, finanziatori e altri patrocini;
 - pubblico destinatario e modalità di partecipazione;
 - misure di accessibilità;
 - eventuale richiesta di collaborazione ulteriore, distinta dalla domanda di patrocinio.
4. La Segreteria può chiedere integrazioni. Il termine per la decisione decorre dalla ricezione della documentazione completa. In mancanza di riscontro entro quindici giorni dalla richiesta di integrazione, la domanda può essere archiviata.
5. Il richiedente risponde della completezza e della veridicità delle informazioni trasmesse.

Art. 9 — Istruttoria e decisione

1. La Segreteria verifica la completezza della domanda e prepara l'istruttoria. Il Consiglio Direttivo decide sulla concessione.

2. L'esito è comunicato per iscritto, di norma entro venti giorni dalla ricezione della domanda completa.
3. Il patrocinio è concesso solo con comunicazione scritta di Innorma. Il mancato riscontro non equivale ad accettazione.
4. Prima della concessione non è consentito annunciare il patrocinio né utilizzare il nome o il marchio Innorma.
5. La comunicazione di concessione indica l'iniziativa, la durata, le eventuali prescrizioni e le condizioni d'uso del marchio.
6. Il richiedente può chiedere un solo riesame del diniego entro cinque giorni dalla comunicazione, indicando elementi nuovi.

Art. 10 — Durata e modifiche

1. Il patrocinio decorre dalla comunicazione di concessione e termina con la conclusione dell'iniziativa.
2. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente modifiche rilevanti a titolo, data, sede, programma, organizzatori, sponsor o quote di partecipazione.
3. Dopo aver ricevuto la comunicazione, Innorma può confermare il patrocinio, indicare nuove prescrizioni o revocarlo.

Art. 11 — Uso del nome e del marchio

1. Innorma fornisce al beneficiario il logo autorizzato e le istruzioni d'uso.
2. La formula da usare è "con il patrocinio di Innorma". La formula "con il patrocinio e il supporto di Innorma" è ammessa solo se esiste un accordo scritto che preveda un supporto ulteriore.
3. Non sono ammesse formule che attribuiscono a Innorma ruoli diversi, come "in collaborazione con", "promosso da", "certificato da", "accreditato da", "in partnership con" o "sponsorizzato da", salvo specifico accordo scritto.
4. Il logo deve comparire nell'area dedicata ai patrocini, separata da sponsor e organizzatori. Non deve far apparire Innorma come organizzatore, sponsor o garante dell'iniziativa.
5. È vietato ridisegnare, deformare, ruotare, alterare o ricavare il logo da immagini reperite online.
6. È vietato usare il nome o il marchio:
 - prima della concessione, dopo la conclusione dell'iniziativa o dopo la revoca;
 - per attività, soggetti o edizioni diversi da quelli autorizzati;
 - nella carta intestata, nel sito, nelle firme email, nei profili social o nel materiale commerciale del beneficiario;
 - in pubblicità, raccolte fondi, vendita di prodotti o servizi, nomi a dominio, hashtag o altri marchi.
7. I materiali che riportano il marchio devono essere inviati a info@innorma.it prima della diffusione. Il beneficiario può usarli solo dopo il riscontro scritto di Innorma.

Art. 12 — Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve:

- usare il nome e il marchio nei limiti autorizzati;
- non attribuire a Innorma ruoli di organizzazione, sponsorizzazione, certificazione, accreditamento o validazione;
- rispettare la normativa applicabile, comprese le regole su dati personali, sicurezza, proprietà intellettuale e accessibilità;
- comunicare ogni modifica rilevante dell'iniziativa;
- inviare, se disponibile, entro trenta giorni dalla conclusione, una breve relazione con dati di partecipazione e materiali prodotti.

Art. 13 — Sospensione e revoca

1. Innorma può sospendere o revocare il patrocinio se emergono circostanze che avrebbero impedito la concessione, dichiarazioni non veritiere o incomplete, modifiche sostanziali non comunicate, inosservanza delle prescrizioni o uso difforme del nome o del marchio.
2. In caso di revoca, il beneficiario deve rimuovere entro quarantotto ore ogni riferimento al patrocinio da materiali online e offline e darne conferma scritta a Innorma.
3. La sospensione o la revoca non dà diritto a indennizzi o risarcimenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 14 — Dati personali e pubblicità delle iniziative

1. Innorma tratta i dati contenuti nelle domande per gestire l'istruttoria, la concessione e gli obblighi connessi. L'informativa privacy è disponibile sul sito innorma.it.
2. Il richiedente deve poter comunicare a Innorma i dati personali inclusi nella domanda.
3. Innorma può pubblicare sul proprio sito l'elenco delle iniziative patrocinate, indicando richiedente, titolo, data e, se necessario per trasparenza, l'esistenza di collaborazioni ulteriori.

Art. 15 — Entrata in vigore e modifiche

1. Il regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito innorma.it.
2. Il Consiglio Direttivo può modificarlo. Le modifiche si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione della nuova versione.
3. Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti.